

**GESETZESTECHNISCHE  
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA  
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA  
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)  
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK  
Chancellerie fédérale ChF  
Cancelleria federale CaF  
Chanzlia federala ChF

# Indice

<b>Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato</b>	<b>3</b>
<b>Indice</b>	<b>5</b>

# 1 Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato

- 380 Per quanto attiene alla struttura degli scambi di note concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac occorre rifarsi ai relativi modelli pubblicati nel [manuale dell'UFG](#).

Per la formulazione del *titolo* degli scambi di note che devono essere pubblicati nella RU occorre attenersi ai principi illustrati qui di seguito.

Con l'entrata in vigore (il 1° dicembre 2009) del Trattato di Lisbona, è venuta meno la distinzione tra *Comunità europea* e *Unione europea*; a partire da tale data si parla infatti unicamente di *Unione europea*. La distinzione permane tuttavia valida per gli atti e gli scambi di note adottati o conclusi prima del 1° dicembre 2009.

Lo sviluppo dell'acquis di Schengen o dell'acquis di Dublino/Eurodac va in linea di principio citato riproducendo il titolo ufficiale completo, senza tuttavia menzionare l'organo che ha emanato l'atto normativo e la data di adozione dello stesso.

Esempio:

*Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:*

Decisione 2010/555/UE del Consiglio, del 4 novembre 2010, che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

*Titolo dello scambio di note:*

## **Scambio di note del 25 agosto 2010**

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione 2010/555/UE che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi  
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

- 383 Se l'atto normativo dell'UE da recepire modifica un atto dell'UE già recepito, tale circostanza deve risultare dal titolo dello scambio di note. In linea di principio, occorre in tal caso indicare il numero dell'atto dell'UE modificato.

Esempio:

*Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:*

Regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

→ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 13

*Titolo dello scambio di note:*

## **Scambio di note del 16 maggio 2011**

**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 493/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 377/2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione**

**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

→ [RU 2011 2341](#)

- 384 Se l'atto dell'UE modificato dispone di un titolo breve, si può tuttavia omettere l'indicazione del suo numero.

Esempio:

*Titolo ufficiale dell'atto dell'UE notificato:*

Regolamento (UE) n. 955/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

*Titolo dello scambio di note:*

**Scambio di note del 29 maggio 2011**  
**tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 955/2011 che modifica il codice frontiere Schengen**  
**(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

# Indice

## - 3 -

380 3

383 3

384 3

## - A -

Accordi di associazione alle normative di Schengen e  
di Dublino 3